



[Help -](#)
[Pannello di controllo -](#)

Sistema  LEGGI D'ITALIA
Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere:



Ricerca » [D.Lgs. 26-03-2001, n. 151](#)

[Aggiungi all'archivio](#)

❖ **Leggi d'Italia**

D.Lgs. 26-03-2001, n. 151

L. 19-05-1975, n. 151

» **Pagina principale**

» **Novità**

» **Utilità varie**

» **Legislazione**

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» **Dottrine**

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulari del Processo Civile

» Formulari del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» **Newsletter**

CREDITS

← Documento →
Risultati →

       
   

D.Lgs. 26-3-2001 n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

55. Dimissioni.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro ⁽⁴⁹⁾.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

⁽⁴⁹⁾ Comma così sostituito dal comma 16 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92. Vedi, anche, i commi da 17 a 22 dello stesso articolo 4.

← Documento →
Risultati →

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

PRIVACY | LEGALE | CONTATTACI